

REGOLAMENTO FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO AL REDDITO

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Montefalco, attraverso lo strumento del Fondo comunale per la solidarietà, intende fornire un concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie residenti nel Comune di Montefalco che, a causa dell'attuale congiuntura economica e della conseguente crisi occupazionale, si trovino in condizione di grave disagio economico.

Il Fondo Comunale di Solidarietà è finanziato con fondi di bilancio comunale, così come individuati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Il fondo, inizialmente costituito da risorse del Comune potrà essere implementato con donazioni da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti che manifestino l'intento di concorrere alla finalità identificate dal fondo di solidarietà come specificate nel presente regolamento; ha carattere straordinario, integrativo e temporaneo ed è destinato a chi, a causa dell'attuale crisi economica, ha perso il lavoro.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni economici finalizzati a superare il particolare momento di crisi reddituale e lavorativa.

ART. 2

TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Il sostegno economico in questione si configura come intervento straordinario ed è costituito dall'erogazione di un contributo una tantum a favore dei soggetti per i quali sussistano i requisiti prescritti dal presente regolamento.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al predetto Fondo di Solidarietà le persone che per effetto della crisi economica e occupazionale alla data di presentazione della domanda siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. lavoratori che, a far data dal 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati da uno stato di disoccupazione a causa di:

a) licenziamento (escluse le dimissioni volontarie, il licenziamento per giusta causa, disciplinare o giustificato motivo soggettivo e comunque dovuto a cause imputabili al lavoratore) quali dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro assimilabile al lavoro dipendente, che abbiano maturato un periodo lavorativo, anche frazionato, di almeno 3 anni nei sei anni precedenti l'anno di presentazione della domanda;

b) mancato rinnovo di una qualsiasi tipologia di contratto di lavoro a termine assimilabile al lavoro dipendente che abbiano maturato un periodo lavorativo, anche frazionato, di almeno 3 anni nei sei anni precedenti l'anno di presentazione della domanda;

2. essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea o di Stato non appartenente all'Unione Europea che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e s. m. e i. residenti stabilmente nel Comune di Montefalco almeno dal 1 gennaio 2006;

3. essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore ad € 15.000,00;

4. il richiedenti ed i familiari componenti la famiglia anagrafica non devono essere proprietari o comproprietari o titolari di altri diritti reali su immobili ovunque situati sul territorio nazionale il cui

reddito annuo complessivo è superiore o uguale a € 500,00, ad eccezione della abitazione residenza;

5. di non disporre di un patrimonio mobiliare come considerato e dichiarato ai fini della certificazione ISEE pari o superiore a € 10.000,00;

6. che nessuno dei componenti della famiglia anagrafica abbia per l'anno di riferimento beneficiato di alcun contributo avente tale natura;

7. di non usufruire di ammortizzatori sociali;

8. non avere beneficiato nell'anno di riferimento di contributi economici a qualunque titolo, finanziati dall'Ente Comunale completamente o anche solo in parte con risorse proprie o da parte di altri Enti per un totale superiore a € 500,00.

ART. 4

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE

Il contributo oggetto del presente Regolamento si configura come intervento straordinario "una tantum" ed è erogabile per nucleo familiare per un importo massimo nell'arco dell'anno pari ad € 500,00.

Il contributo oggetto del presente Regolamento può essere richiesto da un solo componente all'interno dello stesso nucleo familiare.

Al momento dell'erogazione il richiedente deve essere ancora nella condizione di disoccupato.

Le risorse del Fondo di solidarietà istituito e finanziato in sede di approvazione del Bilancio di previsione saranno assegnate ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti secondo l'ordine di cui al successivo art. 8. I soggetti individuati beneficeranno dei contributi previsti fino al concorso delle risorse disponibili rese note dal bando fatti salvi ulteriori finanziamenti disposti a tale scopo dall'Amministrazione.

ART. 5

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il Fondo di solidarietà costituito dalle risorse del Bilancio, potrà essere rinnovato o implementato con forme di donazione da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti.

La donazione da parte di persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed Enti potranno essere effettuate inserendo la seguente causale "Fondo di Solidarietà conto la crisi" secondo le seguenti modalità:

- versamenti presso la Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di Foligno - Agenzia Montefalco

- bonifico c/o la Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di Foligno - Agenzia Montefalco alle seguenti coordinate bancarie:

- versamenti sul c/c postale del Comune di Montefalco.

ART. 6

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I Contributi in conto del Fondo di solidarietà previsti dal presente Regolamento saranno erogati a seguito di apposito bando, predisposto ed emanato con propria determinazione da parte dell'Area Amministrativa - Ufficio Servizi Sociali, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente per una durata non inferiore a 30 giorni e divulgato, tramite apposito avviso, per mezzo di pubbliche affissioni.

Il bando dovrà contenere:

a) oggetto del bando;

b) termine e modalità di presentazione delle domande;

c) i requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al contributo;

d) l'indicazione dei criteri stabiliti per la formazione della graduatoria e il relativo punteggio;

e) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal presente Regolamento e le eventuali modalità di produzione dei documenti;

f) le modalità di utilizzazione della graduatoria;

Al bando sarà allegata la modulistica per la presentazione della domanda che essere sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Qualora le risorse del Fondo non vengano esaurite a seguito dell'attivazione del bando potrà essere prevista contestualmente all'approvazione della graduatoria delle domande pervenute alla prima scadenza, una nuova scadenza con conseguente ripubblicazione del bando.

I soggetti utilmente collocati nella graduatoria approvata non possono presentare ulteriore domanda di ammissione.

ART. 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le persone che intendono avvalersi del suddetto contributo straordinario devono presentare domanda al Comune su apposito modulo che l'Area Amministrativa provvederà a predisporre.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni civili e penali previste per chi dichiara il falso ed esprimere, altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.P.R. 196/2003.

Nel modulo di domanda dovranno essere attestati in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47):

- a) generalità, residenza, codice fiscale;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) il possesso di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- d) il possesso di valida attestazione di soggiorno permanente, per i cittadini comunitari;
- e) dichiarazione di essere in possesso di una certificazione ISEE inferiore a € 15.000,00;
- f) dichiarazione che il richiedente ed i familiari componenti la famiglia anagrafica non sono proprietari o comproprietari o titolari di altri diritti reali su immobili ovunque situati sul territorio nazionale il cui reddito annuo complessivo è superiore o uguale a € 500,00, ad eccezione della abitazione residenza;
- g) dichiarazione di non disporre di un patrimonio mobiliare come considerato e dichiarato ai fini della certificazione ISEE pari o superiore a € 10.000,00;
- h) dichiarazione che nessuno dei componenti della famiglia anagrafica abbia per l'anno di riferimento beneficiato di alcun contributo avente tale natura;
- i) dichiarazione di non usufruire di ammortizzatori sociali;
- l) dichiarazione di non avere beneficiato nell'anno di riferimento di contributi economici a qualunque titolo, finanziati dall'Ente Comunale completamente o anche solo in parte con risorse proprie o da parte di altri Enti per un totale superiore a € 500,00;
- m) attestazione circa la condizione di licenziamento / mancato rinnovo del rapporto di lavoro a termine con indicazione del periodo di disoccupazione dall'ultimo licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato;
- n) attestazione che abbia maturato un periodo lavorativo di almeno 3 anni nei sei anni precedenti la presentazione della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata certificazione ISEE con relativa dichiarazione sostitutiva unica oltre che la documentazione attestante il motivo di licenziamento.

ART. 8

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle istanze prodotte verrà elaborata una graduatoria in base all'indicatore ISEE che fornirà un punteggio per la graduatoria finale così suddiviso:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - ISEE fino a euro 7.500,00 | punti 15 |
| - ISEE da euro 7.501,00 a 10.000,00 | punti 12 |

IL PRES. DEL CONSIGLIO COMUNALE
Pizzi Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Edi Grassano

- ISEE da euro 10.001,00 a 12.500,00 punti 9
- ISEE da euro 12.501,00 a 15.000,00 punti 6

A tale punteggio deve essere sommato quello relativo ai mesi in cui il richiedente è rimasto senza lavoro dall'ultimo licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. Ad ogni mese in oggetto vengono attribuiti punti 0,5 per un massimo di 10 punti.

La somma dei due punteggi darà risultato ad una graduatoria finale che indicherà coloro i quali avranno accesso al fondo, fino ad esaurimento dello stesso.

In caso di parità di punteggio precedono nell'ordine:

- nuclei familiari con presenza di soggetti diversamente abili;
- nuclei familiari con figli a carico (in base al numero dei figli);
- nuclei con presenza di soggetti ultrasessantacinquenni.

Le domande verranno raccolte ed analizzate dalla competente Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali che provvederà alla verifica dei requisiti per l'ammissione o il diniego che verranno comunicati per iscritto al richiedente.

Le domande utili in graduatoria verranno evase fino a concorso delle disponibilità finanziarie rese note nel bando, fatti salvi ulteriori finanziamenti destinati a tale scopo dall'Amministrazione Comunale.

Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dai termini di scadenza di presentazione della domanda previsti dal bando. L'eventuale incompletezza della domanda o la necessità di documentazione integrativa sospendono i termini di chiusura del procedimento.

ART. 9

CONTROLLI

Nella fase istruttoria o successivamente in qualsiasi momento l'Ufficio proposto all'istruttoria può espletare accertamenti volti a verificare l'esistenza e la veridicità dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda.

Le dichiarazioni sostitutive presentate come le altre dichiarazioni possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

Qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva relativa all'ISEE come delle altre dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio eventualmente conseguito con la relativa revoca del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte in ogni caso salve le conseguenze di natura penale, per cui il Comune è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono segnalati all'Autorità competente in quanto punibili ai sensi del Codice Penale delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

Eventuali controlli potranno essere richiesti al Comando Locale della Guardia di Finanza ai sensi del D. Lgs. 109/98 e ss. mm. e ii.

ART. 10


TUTELA DEI DATI PERSONALI


I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione allegata all'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento.

I dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 11

ABROGAZIONE

IL PRES. DEL CONSIGLIO COMUNALE
Piza 


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Edi Garassino